



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

## **Atto notarile informatico**

**Identificativo fascicolo:** 2791472

**Forma:** Atto Pubblico

**Numero repertorio:** 7295

**Numero raccolta:** 4822

**Data stipula:** 05/12/2016

**Notaio:** FEDERICA VERNA

**Codice fiscale:** VRNFRC77H48C632V

**Natura:**

CONTRATTO DI APPALTO

**Parti:**

1-Persona Giuridica: PANICHI S.R.L. - 01978600441

2-Persona Giuridica: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ASP N. 1 DELLA  
PROVINCIA DI PESCARA - 02094600687

**Annotazioni:**

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: PESCARA

DATA: 07/12/2016

NUMERO: 12756

SERIE: 1t

IMPORTO: € 245,00

Repertorio n. 7295

Raccolta n. 4822

**CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO  
SISMICO E MIGLIORAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD ATTI-  
VITA' DI TIPO RESIDENZIALE - PALAZZO EDOARDO E CLARICE SGARONI  
DI CITTA' S. ANGELO (PE) "**

CIG: 6486017E89 - CUP: H41E14000410001

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno cinque dicembre duemilasedici

5 dicembre 2016

In Pescara, Corso Vittorio Emanuele II n. 10.

Avanti a me Dottoressa Verna Federica, Notaio in Montesilvano,  
iscritta nel collegio notarile dei Distretti riuniti di Teramo  
e Pescara,

sono presenti:

- DI FELICIANTONIO SERGIO nato ad Sant'Omero (TE), il giorno  
27 ottobre 1968, domiciliato per la carica presso la sede  
dell'ente di cui infra, nella sua qualità di direttore  
dell'**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ASP n.1 DELLA  
PROVINCIA DI PESCARA**, codice fiscale e partita IVA  
02094600687, con sede legale in Città Sant'Angelo, Via  
Vertonica s.n., presso la Casa del Sole "Rosolino Colella",  
costituita, ai sensi dell'art. 4, comma 9 della L.R. 17/2011,  
con delibera della Giunta Regionale n. 108 del 24 febbraio  
2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruz-  
zo n. 12 del 26 marzo 2014, tale nominato con delibera del



Consiglio di Amministrazione n. 3 del 12 febbraio 2016, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Città Sant'Angelo, al presente atto autorizzato dal vigente statuto;

- PANICHI STEFANO nato ad Ascoli Piceno (AP), il giorno 31 gennaio 1973, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui appresso, quale amministratore unico e legale rappresentante della **"PANICHI S.R.L."**, con sede in Ascoli Piceno, Viale Marconi n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Ascoli Piceno 01978600441, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) i.v., autorizzato alla stipula del presente atto in forza del vigente statuto sociale.

Io notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e poteri di firma dei comparenti ed ho, altresì, verificato la validità della firma digitale con la quale gli stessi sottoscriveranno il presente atto notarile informatico, al quale

**si premette:**

- che, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'ASP n. 40, in data 13 ottobre 2015, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico e miglioramento di Palazzo Edoardo e Clarice Sgaroni di Città Sant'Angelo, progetto redatto dall'ing. Andrea Bagagli, per l'importo di euro 1.434.642,52 (unmilionequattrocentotrentaquattromilaseicentoquarantadue virgola cinquantadue), di cui euro 1.119.913,05 (unmilionecentodiciannovemilanovecento tre-

dici virgola zero cinque) per lavori da appaltare;

- che, a seguito di espletamento della gara, come risulta dai relativi verbali n. 1 del 24 dicembre 2015, n. 2 del 26 dicembre 2015, n. 3 del 29 dicembre 2015 e n. 4 del 30 dicembre 2015, è risultata aggiudicataria provvisoria dei lavori l'Impresa PA.ART. che ha formulato il ribasso del 9,14% sull'importo a base d'asta, determinando un importo netto contrattuale pari ad euro 998.752,28 (novecentonovantottomila settecentocinquantadue virgola ventotto) oltre euro 28.332,37 (ventottomilatrecentotrentadue virgola trentasette) per oneri di sicurezza ed oltre IVA, come per legge;

- che, con Determinazione direttoriale n. 01 del 29 febbraio 2016, sono stati approvati i suddetti verbali e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla PA.ART. sopra indicata, prima classificata nella procedura in questione con il punteggio massimo di 96,241 (novantasei virgola duecentoquarantuno);

- che avverso la predetta aggiudicazione definitiva è stato proposto ricorso amministrativo per l'annullamento dalla concorrente seconda classificata, PANICHI S.R.L., e tale giudizio, iscritto avanti al TAR Pescara con il numero 128/2016, definito con sentenza n. 266 del 3 giugno 2016 depositata il 18 luglio 2016, ha disposto l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e la rideterminazione, da parte della Commissione, del punteggio assegnato alla ditta prima classificata,



all'esito dello stralcio dall'offerta della proposta migliorativa (e delle voci di prezzo ad essa riferite) con le conseguenti operazioni di riparametrazione e formulazione della nuova graduatoria;

- che la Commissione di gara, esaurite le operazioni di riparametrazione, ha rimesso alla stazione appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento, il verbale di gara della V° seduta pubblica del giorno 12 agosto 2016 nel quale, a seguito della revisione dei punteggi, è stata formalizzata la nuova graduatoria e disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore della PANICHI S.R.L., con un punteggio complessivo pari a 74,423 (settantaquattro virgola quattrocentoventitre) ed un ribasso d'asta pari al 9,2904% (nove virgola duemilanovecentoquattro per cento), per un importo netto di euro 990.168,26 (novecentonovantamilacentosessantotto virgola ventisei) oltre euro 28.332,37 (ventottomilatrecentotrentadue virgola trentasette) per oneri di sicurezza, quindi per complessivi netti euro 1.018.500,63 (unmilionediciottomila cinquecento virgola sessantatre) oltre IVA di legge;

- che, con Determinazione direttoriale n. 03 del 30 agosto 2016, è stato approvato il suddetto verbale n° 5, annullata, in attuazione della sentenza TAR Pescara 266/2016, la Determinazione direttoriale n. 1 del 29 febbraio 2016 di aggiudicazione definitiva dei lavori in parola alla PA.ART. ed aggiudicato definitivamente l'appalto alla PANICHI S.R.L. sopra gene-

realizzata, prima classificata nella procedura in oggetto con il punteggio massimo pari a 74,423 (settantaquattro virgola quattrocentoventitre), per un importo netto complessivo dei lavori pari ad euro 1.018.500,63 (unmilionediciottomila cinquecento virgola sessantatre) compresi oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre IVA di legge;

- che, in data 2 dicembre 2016, dinanzi a me notaio, è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta, ai sensi dell'art. 106 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

TUTTO CIÒ PREMESSO

che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale ed ha valore di patto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1**

##### **OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO**

1. L' AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ASP n.1 DELLA PROVINCIA DI PESCARA, come sopra costituita e rappresentata, conferisce alla PANICHI S.R.L., che a mezzo del legale rappresentante accetta, l'appalto per l'esecuzione degli interventi di adeguamento sismico e miglioramento di edifici destinati ad attività di tipo residenziale, e precisamente del Palazzo Edoardo e Clarice Sgaroni, nel Comune di Città S. Angelo.



2. L'Importo contrattuale - tenuto conto dell'offerta presentata - ammonta ad euro 1.018.500,63 (unmilionediciottomila cinquecento virgola sessantatre) compresi oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di appalto dei lavori, ben noto alle parti e a cui le stesse fanno riferimento. Resta salva la liquidazione finale.

## **ARTICOLO 2**

### **ALLEGATI AL CONTRATTO**

1. Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 sono parte integrante del contratto, sebbene non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. negli articoli non abrogati;

b) il Capitolato Speciale d'appalto;

c) la Relazione Generale Tecnico - Illustrativa

d) gli elaborati grafici progettuali:

- inquadramento
- stato di fatto - piante
- stato di fatto - prospetti
- stato di progetto - piante
- stato di progetto - prospetti
- demolizioni e ricostruzioni - piante

- documentazione fotografica
  - PT: interventi su pareti murarie
  - P1 ammezzato: interventi su pareti murarie e solaio di calpestio ammezzato
  - P2: interventi su pareti murarie e solai di calpestio
  - P3: interventi su pareti murarie e solai di calpestio
  - P sottotetto: interventi su pareti murarie e solai di calpestio
  - Interventi strutturali copertura
  - Interventi strutturali prospetti
  - Particolari costruttivi
  - Impianti elettrici: stato di progetto - piante
  - Impianto idrico: stato di progetto - piante
  - Impianto termico: stato di progetto - piante
  - Impianto termico: stato di progetto - schemi
  - Impianto VRF: stato di progetto - piante
  - Impianto VRF: stato di progetto - schemi e distinta materiale
  - Impianto di scarico: stato di progetto - piante
- e le relazioni generali e specialistiche:
- Relazione di calcolo degli interventi strutturali
  - Relazione di calcolo degli impianti elettrici e schemi unifilari
- e) l'elenco dei prezzi unitari;
- f) il piano di sicurezza e coordinamento previsto dal



D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

g) il cronoprogramma.

h) Le relazioni predisposte dall'appaltatore in sede di offerta, contenenti aspetti migliorativi rispetto al progetto posto a base di gara, in particolare:

- relazione riferita al pregio tecnico dell'intervento;
- relazione riferita alla qualità dei materiali;
- relazione riferita alle caratteristiche tecniche;
- relazione riferita alla facilità di manutenzione;
- relazione riferita alla gestione del cantiere.

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile di norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché dell'offerta tecnica e relativi allegati, dell'offerta economica e relativi allegati, presentati in sede di domanda di partecipazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto sebbene non materialmente allegati.

#### **ARTICOLO 2 bis**

##### **MIGLIORAMENTI OFFERTI DALL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore è obbligato, nell'esecuzione del contratto

d'appalto, ad apportare tutte le soluzioni migliorative di carattere tecnico offerte dallo stesso in sede di gara, contenute nelle relazioni di cui alla lettera h) del precedente ARTICOLO 2 del presente contratto, senza che ciò determini alcun aumento di costi per la stazione appaltante.

### **ARTICOLO 3**

#### **TERMINI, PENALI E PROROGHE**

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 384 (trecentoottantaquattro) giorni, naturali e consecutivi, così come indicato nell'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo contrattuale, pari ad Euro 305,50 (trecentocinque virgola cinquanta) per ogni giorno di ritardo.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'ASP.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

L'appaltatore potrà legittimamente sospendere i lavori, senza



incorrere in penali o risarcimenti comunque denominati nel caso in cui l'erogazione dei pagamenti in acconto, di cui al successivo articolo 4) non avvenga entro sessanta giorni dalla data dei singoli S.A.L.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'ASP su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

#### **ARTICOLO 4**

##### **PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO - INTERESSI**

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 170.000,00 (cento-settantamila/00).

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei do-

cumenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, l'ASP dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell'articolo 144 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

6. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 143 del d.P.R. n. 5 ottobre 2010 n. 207, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

7. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

8. Nessun pagamento o interesse per ritardato pagamento sarà dovuto nel caso di ritardi da parte della Regione Abruzzo nel trasferimento dei fondi, indipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante.

Restano fermi il diritto a sospendere l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 3) e le disposizioni di legge in



materia.

## **ARTICOLO 5**

### **CAUZIONE DEFINITIVA**

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante Polizza fideiussoria emessa da Elite Insurance Company Ltd, in data 30 novembre 2016, n. 268956/DE, per l'importo di euro 1.018.500,63 (unmilionediciottomilacinquecento virgola sessantatre).

2. Ai sensi dell'art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'ASP.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'ASP ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'ASP può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

## **ARTICOLO 6**

### **ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE**

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa per un importo di euro 1.018.500,63 (unmilionediciottomila cinquecento virgola sessantatre) al fine di tenere indenne l'ASP da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati - salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore - e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla



data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) non inferiore a quanto prescritto dall'art. 125, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.

#### **ARTICOLO 7**

##### **PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

##### **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza, formano parte integrante del presente contratto, ai sensi dell'art. 137 del d.P.R. n. 207/2010, sebbene non materialmente allegati.

#### **ARTICOLO 8**

##### **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,**

##### **PREVIDENZA E ASSISTENZA**

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ASP effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei

lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

#### **ARTICOLO 9**

##### **ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

1. L'ASP ha verificato l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore, attraverso la consultazione dell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio" (cosiddetta "White List").

#### **ARTICOLO 10**

##### **RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, (risoluzione dei contratti per reati accertati), 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo) e 138 (provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.

2. L'ASP ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'AZIENDA



PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ASP n.1 DELLA PROVINCIA DI PESCARA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

#### **ARTICOLO 11**

##### **VERBALE DI PERMANENZA DELLE CONDIZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, le parti dichiarano che il Responsabile Unico del Procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi in data 2 DICEMBRE 2016, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

#### **ARTICOLO 12**

##### **DOMICILIO**

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. l'appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'ASP, in Città Sant'Angelo, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

#### **ARTICOLO 13**

##### **MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario contenente le indicazioni previste dalla Legge 136/2010, tra

le quali l'indicazione del CIG.

2. L'appaltatore dichiara che il Sig. Stefano Panichi, anzi generalizzato, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'ASP.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'ASP.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'ASP per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. Le fatture verranno inviate alla sede operativa dell'ASP in Pescara, Piazza Italia n. 30 - Palazzo della Provincia.

#### **ARTICOLO 14**

##### **ANTICIPAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con legge n. 98 del 9 agosto 2013, all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale e quindi pari ad euro 203.700,12 (duecentotremilasettecento virgola



dodici) che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dai commi 2 e 3 della sopra richiamata norma; detta somma sarà corrisposta non appena la Regione la metterà a disposizione dell'ASP.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante secondo quanto previsto dall'art. 124, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010.

3. Ai sensi dell'art. 140, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., l'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, salvo quanto previsto dall'ultima parte del primo comma del presente articolo.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e pertanto di euro 204.128,73 (duecentoquattromilacentototito virgola settantatre).

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme

restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dal comma 3 del sopra richiamato articolo.

## **ARTICOLO 15**

### **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

2. La ditta, in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusione alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

3. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

4. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli



eventuali contratti di subappalto, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmessa al committente. A tal fine è stato autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo il signor Stefano Panichi, Legale Rappresentante dell'aggiudicataria.

5. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: BANCA SELLA, filiale di Ascoli Piceno, IBAN: IT24D0326813500052893325180.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Il Codice CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è 6486017E89.

## **ARTICOLO 16**

### **VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ**

#### **DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obbli-

ghi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 17**

##### **CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. negli articoli non abrogati.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

#### **ARTICOLO 18**

##### **CONTROVERSIE**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i..

2. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui al richiamato art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ha natura transattiva, se effettuato ai sensi dei commi 11, 17 e 18 dello stesso articolo.

3. È esclusa la competenza arbitrale.

Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Pescara.



## **ARTICOLO 19**

### **CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

2. Previa autorizzazione dell'ASP e nel rispetto dell'articolo 118, comma 2, del D.Lgs.n. 163/2006 s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

## **ARTICOLO 20**

### **RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO**

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.

2. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo SAL da corrispondere all'appaltatore, l'importo delle spese di pubblicazione del bando maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale. In alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la

cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell'importo stesso.

#### **ARTICOLO 21**

1. Si approvano specificamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., gli articoli 3, 4, 10, 12, 14, 15 e 18.

#### **ARTICOLO 22**

##### **SPESE E REGISTRAZIONE**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese notarili, le imposte e tasse del presente contratto, nonché le spese per il rilascio delle copie del contratto, dei documenti e disegni di progetto.

2. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

#### **ARTICOLO 23**

##### **CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE**

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 13, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.n.163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n.221.

#### **Articolo 24)**

##### **INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI**



Tutte la parti del presente atto dichiarano di aver ricevuto dal Notaio rogante l'informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/03, relativo alla Gestione e Protezione di dati personali per i rapporti contrattuali e consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n. 67 e dell'art. 13 D.Lgs 196/03, pertanto gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici dello studio notarile del Notaio rogante agli esclusivi fini connessi al presente atto e dipendenti da formalità civilistiche o fiscali connesse.

Il tutto con l'impiego di sistemi di sicurezza atti a garantire la riservatezza dei soggetti interessati, cui i dati si riferiscono e nei vincoli imposti dalla legge 196/03, onde evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto che è stato scritto da persona di mia fiducia con elaboratore elettronico che ho letto ai componenti che lo hanno approvato e, previa trasformazione dell'atto in formato PDF/A lo hanno sottoscritto in mia presenza con la propria firma digitale.

L'atto stesso, ove trascritto su supporto cartaceo, occuperebbe pagine ventitre intere e parte della ventiquattresima di fogli dodici.

## Informazioni File

**Nome:** REP\_7295.pdf.p7m.p7m.p7m

**Identificativo:** 2791493

**Tipologia:** Atto Informatico

**Dimensione:** 100,5 KB

### Elenco firmatari:

#### Firmato da:

SERGIO DI FELICIAntonio-DFLSRG68R27I348G

#### Firmato da:

PANICHI STEFANO-PNCSFN73A31A462F

#### Firmato da Notaio:

FEDERICA VERNA-VRNFRC77H48C632V

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

12 dicembre 2016